

**Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiares Maduro del 19 febbraio 2004, causa C-327/02, Panayotova e altre c. Ministero dell'immigrazione e dell'integrazione**

**Pronuncia pregiudiziale - Diritto di stabilimento e accordi di associazione con paesi terzi**

La fattispecie della causa in esame tratta di domande relative al diritto di stabilimento, previsto da specifici accordi di associazione con paesi terzi, da parte di alcune cittadine aventi nazionalità bulgara, polacca e slovacca. Le stesse volevano stabilirsi nei Paesi Bassi per esercitare l'attività della prostituzione.

L'avvocato generale osserva che il diritto di stabilimento garantito da accordi di associazione con paesi terzi non ha la stessa portata del diritto di stabilimento garantito dal Trattato CE ai cittadini degli stati membri. Nel caso di paesi terzi associati, come è il caso di specie, i diritti di ingresso e di soggiorno possono essere assoggettati a maggiori restrizioni da parte dello stato membro ospitante. Tali restrizioni debbono però fondarsi su criteri oggettivi, essere conoscibili in anticipo dai richiedenti, essere giustiziabili, adeguate a perseguire un obiettivo legittimo e conformi ai diritti fondamentali ed ai principi generali del diritto comunitario. Alla luce di questi principi l'Avvocato generale conclude che una norma nazionale che imponga alle proprie autorità di non prendere in considerazione le domande presentate da cittadine entrate illegalmente nello Stato (era il caso delle cittadine bulgare, che necessitavano di un visto per l'ingresso nei Paesi Bassi), è in linea di principio adeguata allo scopo perseguito; al contrario, una norma in base alla quale le domande vengano sistematicamente respinte per il solo rilievo che il richiedente non è in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo, rende il diritto di stabilimento impossibile o eccessivamente difficile da esercitare (era il caso delle cittadine della Polonia e della Slovacchia, che non necessitavano di visto alcuno per un soggiorno non superiore ai tre mesi).

Si segnala il precedente CGCE, 20 novembre 2001, Jany e al, commentato da M. Luciani, in Quaderni costituzionali, 2/2002

(A cura di Luisa Marin, [marin.luisa@tiscali.it](mailto:marin.luisa@tiscali.it))

**Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2004, Causa C-19/01, C-50/01 e C-84/01, INPS e Barsotti e a.**

**Pregiudiziale della Corte suprema di Cassazione, del Tribunale di Siena e di Pisa - Fine sociale della direttiva e tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro**

La questione pregiudiziale posta dalla Corte suprema di Cassazione, dal Tribunale di Siena e di Pisa riguarda la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980 (recepita dall'Italia con il decreto legislativo numero 80 del 27 gennaio 1992) in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. I giudici a quibus chiedono, in particolare, se la normativa europea autorizza uno Stato a limitare l'obbligo di pagamento ai bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia. I giudici europei hanno statuito che una corretta interpretazione della direttiva implica un divieto di cumulo (secondo cui le retribuzioni versate ai lavoratori durante il periodo coperto dalla garanzia devono essere sottratte dal massimale fissato dallo Stato per la garanzia dei diritti non pagati), che pregiudicherebbe direttamente la tutela minima garantita dalla direttiva e il suo stesso fine sociale. La Corte di giustizia, quindi, ha affermato che uno Stato membro non può limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copra solo i bisogni primari.

(A cura di Stefania Ninatti, [Stefania.Ninatti@unimi.it](mailto:Stefania.Ninatti@unimi.it))

**Conclusioni dell'Avvocato Generale A. Tizzano, 11 marzo 2004, C-262/02, Commissione c. Francia e C-429/02, Bacardi France c. Télévision Française TF1 e a.**

**Ricorso per infrazione e domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation - Divieto di pubblicità televisiva di bevande alcoliche e libera prestazione di servizi.**

Il dettato legislativo francese (Loi Evin), secondo cui è vietata la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche, è

censurato in entrambe le cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia in quanto ritenuto lesivo del principio di libera prestazione dei servizi garantita all'interno della Comunità. L'Avv. Gen. Tizzano amplia, per ragioni di completezza, l'analisi del contesto normativo francese, includendovi anche l'esame del "Codice di buona condotta", elaborato dal Conseil supérieur de l'audiovisuel a fini interpretativi della Loi Evin, che distingue fra "eventi internazionali" (per i quali è esclusa la responsabilità delle emittenti televisive francesi in caso di trasmissione fortuita di immagini pubblicitarie di cui non controllano le riprese) e "altri eventi", destinati principalmente al pubblico francese (per i quali la suddetta responsabilità invece sussiste). Al termine del suo esame, l'Avv. Gen., ritiene che la restrizione alla libera prestazione dei servizi, pur esistente, sia tuttavia giustificata da esigenze di tutela della salute pubblica. In particolare egli, attraverso un bilanciamento fra libertà di prestazione dei servizi e tutela del diritto alla salute, ritiene la misura introdotta dalla Francia idonea e proporzionata (grazie anche alla distinzione operata tra "eventi internazionali" e "altri eventi" a seconda della loro specifica destinazione) al raggiungimento dello scopo perseguito.

(A cura di Maria Elena Gennusa gennel@eco.unipv.it)

### **Conclusioni dell'Avvocato Generale C. Stix-Hackl del 18 marzo 2004, causa C-36/02, OMEGA Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn Pronuncia pregiudiziale Libera prestazione dei servizi e tutela dei valori fondamentali sanciti nella Costituzione nazionale**

Le presenti conclusioni affrontano il tema, assai rilevante, se lo Stato membro possa appellarsi alla necessità di tutelare i diritti fondamentali riconosciuti dal proprio diritto costituzionale interno al fine di giustificare una restrizione ad una delle libertà fondamentali sancite dai Trattati comunitari.

La controversia in esame è stata originata da un provvedimento di un'autorità nazionale di vigilanza e polizia tedesca, con il quale sono state proibite azioni omicide simulate poste in essere nell'ambito di un gioco. Tale provvedimento inibitorio è stato motivato sulla base di un pericolo per l'ordine pubblico, tra i beni giuridici tutelati dal quale rientrebbe anche la dignità della persona. Il giudice rimettente (la Corte amministrativa federale tedesca) ha ravvisato, nell'organizzazione a fini commerciali di giochi basati su uccisioni simulate, una violazione del principio della dignità umana sancito dalla Costituzione tedesca. Tuttavia, valutando che il provvedimento potrebbe ledere il principio della libera circolazione dei servizi, il giudice rimettente chiede se e in che misura tale violazione possa essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico. Più in particolare, il rinvio pregiudiziale solleva la questione se la facoltà degli Stati membri di porre restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE per ragioni imperative di interesse generale - qui in particolare per motivi di tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico - sia subordinata alla condizione che tali restrizioni si fondino su una concezione giuridica comune a tutti gli Stati membri del valore etico-giuridico fondamentale che viene in rilievo nel singolo caso. Ciò che viene dunque sottoposto alla Corte è un conflitto tra libertà fondamentali (ad es., libera circolazione di servizi) e diritti fondamentali che sono riconosciuti dal diritto comunitario in forza dell'art. 6 Tr. CE. Sul punto, come è noto, la Corte di giustizia, sin dagli esordi della sua giurisprudenza, ha rifiutato di ammettere eccezioni alla validità del diritto comunitario fondate su disposizioni nazionali in materia di diritti fondamentali, che altrimenti avrebbero menomato l'unità ed efficacia del diritto comunitario (sentenza 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft). Più di recente, tuttavia, il giudice comunitario si è posto il problema della necessaria conciliazione tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali nella Comunità con quelle derivanti da una libertà fondamentale sancita dal Trattato (caso Schmidberger, sentenza 12 giugno 2003, in causa C-112/00, in Racc. pag. I-5659). Seguendo questo più recente orientamento, le conclusioni del presente caso, anziché ragionare sulla sussistenza di un conflitto diretto tra la libera circolazione dei servizi e la tutela della dignità umana, assumono la tutela della dignità umana come giustificazione dell'acclarata restrizione della libera circolazione dei servizi, facendola rientrare nel concetto di ordine pubblico. Le argomentazioni dell'Avv. Gen. muovono infatti dall'assunto che il rifiuto di un allineamento del diritto comunitario a disposizioni dei singoli Stati in materia di diritti fondamentali deve senz'altro essere relativizzato, in quanto, da un lato, i diritti fondamentali e i diritti umani riconosciuti dal diritto comunitario come principi generali del diritto attingono pur sempre, per quanto concerne il loro contenuto di tutela, dalla fonte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare della CEDU; dall'altro lato, il Trattato prevede giustificazioni per le limitazioni delle libertà fondamentali da esso garantite, cosicché, in ultima analisi, possono assumere rilievo considerazioni fondate sulla normativa nazionale in materia di diritti fondamentali, come risulta evidente anche dal caso in esame. Per l'Avv. Gen. l'appurata restrizione della libera circolazione dei servizi non può giustificarsi senz'altro con la tutela di specifici diritti fondamentali garantiti nella Costituzione di uno Stato membro. Occorre piuttosto verificare in che misura tale restrizione possa giustificarsi in base a motivi riconosciuti dal diritto comunitario, come, in particolare, la tutela dell'ordine pubblico.

(A cura di Giulia Tiberi, giulia.tiberi@uninsubria.it)

**Sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2003, Procedimenti riuniti C-231/00, C-303/00 e C-451/00, AIMA e a. ronuncia pregiudiziale. Gli Stati membri dell'Unione europea sono liberi di gestire le quote latte.**

Con la presente decisione la Corte di giustizia sancisce il diritto di ogni Stato membro ad apportare le opportune modifiche al calcolo dei prelievi supplementari sul latte anche dopo il termine di scadenza del pagamento di tali prelievi, oltre che a esigere il pagamento delle multe. Infatti, se a seguito di controlli si riscontrano errori di valutazione, lo Stato membro è legittimato ad apportare delle rettifiche che agiscono retroattivamente; se così non facesse gli obiettivi della normativa comunitaria sarebbero compromessi: "i soggetti esonerati dal prelievo supplementare beneficerebbero di un vantaggio concorrenziale ingiustificato rispetto ai produttori degli Stati membri che applicano in modo corretto la normativa comunitaria".

(A cura di Mina Tanzarella, tanmida@libero.it)

**Sentenza della Corte di giustizia del 1° aprile 2004, Causa C-99/02, Commissione delle Comunità europee v. Repubblica Italiana**

**Ricorso ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE - Aiuti di Stato nei contratti di formazione lavoro.**

Si conclude con una sentenza di condanna la lunga controversia fra le istituzioni comunitarie e il governo italiano sui contratti di formazione lavoro. Secondo la decisione 2000/128, infatti, gli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia, a decorrere dal 1995, per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione lavoro dovevano essere recuperati dal rispettivo Governo. La Repubblica italiana si è difesa sostenendo una impossibilità assoluta di esecuzione di detta decisione, risultando oltremodo difficile l'individuazione dei beneficiari degli aiuti illegittimi e, dunque, il recupero stesso. La Corte condanna, però, la Repubblica italiana, affermando che una pura difficoltà politica, giuridica o pratica (senza alcun tentativo reale del governo di recuperare le somme previste dalle imprese interessate) non configura l'eccezione di assoluta impossibilità di esecuzione.

(A cura di Stefania Ninatti, Stefania.Ninatti@unimi.it)

**Sentenza della Corte di giustizia del 1° aprile 2004, Causa C-263P, Commissione delle Comunità europee v. Jégo-Quére e Cie SA,**

**Appello della sentenza del Tribunale di Primo grado 177/01 - Accesso dei singoli al giudice comunitario.**

Importante cambio di giurisprudenza da parte della Corte di giustizia: con la presente causa, infatti, la Corte di giustizia cassa, in sede d'appello, la ben nota sentenza Jégo-Quére v. Commissione delle Comunità europee del Tribunale di Primo grado (Causa T 177/01; in proposito si vedano anche le conclusioni di Jacobs, nella sentenza Unión de Pequeños Agricultores, Causa C-50/00) e restringe di nuovo le maglie dell'accesso al giudice europeo, secondo un'interpretazione restrittiva dell'art 230; secondo quest'ultima disposizione la legittimazione ad agire davanti al giudice europeo spetta alle persone fisiche o giuridiche destinatarie dell'atto comunitario o che siano direttamente ed individualmente toccate dallo stesso. Secondo la Corte di giustizia la tutela del singolo a livello comunitario si limita solo ai casi espressamente previsti dal Trattato (art. 230 e 241 CE): "spetta, pertanto, agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva." Parimenti – afferma la Corte di giustizia – non si può richiedere al giudice europeo di intervenire nel caso in cui l'ordinamento interno non disponga un'effettiva tutela del singolo, perché tale ipotesi richiederebbe al giudice di Lussemburgo di esaminare ed interpretare il diritto processuale nazionale, cosa di cui non è competente.

(A cura di Stefania Ninatti, Stefania.Ninatti@unimi.it)

**Sentenza della Corte di giustizia del 1° aprile 2004, Causa C-286/02, Bellio F.Ili Srl. Pronuncia pregiudiziale -Tolleranza zero e misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

La sentenza ha origine da una domanda pregiudiziale sollevata dalla Prefettura di Treviso riguardo l'esistenza di un limite di tolleranza ragionevole nell'applicazione di una sanzione così drastica come la distruzione di determinate farine di pesce, previste dalle decisioni 2000/766 e 2001/9 per arginare il fenomeno "mucca pazza". La Corte corregge la prefettura di Treviso osservando che "la distruzione non può essere considerata come sanzione, bensì come misura preventiva prevista dal diritto comunitario che non lascia, a tale proposito, alcun potere discrezionale agli Stati membri". In forza dell'elevato grado di tutela della salute assicurato dalla Comunità europea, basata su dati scientifici certi, la misura in esame non risulta sproporzionata e va, dunque, osservata in modo rigoroso.

(A cura di Stefania Ninatti, Stefania.Ninatti@unimi.it)

**Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, Procedimenti riuniti causa C-428/01 e causa C-493/01, Orfanopoulos e a. Pronuncia pregiudiziale. - L'ordine pubblico limita la libera circolazione delle persone se costituisce una minaccia attuale alla collettività e va sempre bilanciato con il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU.**

Il limite dell'ordine pubblico alla libera circolazione delle persone opera soltanto se il comportamento personale del cittadino comunitario condannato all'espulsione costituisce una minaccia attuale alla collettività. Se sopravvengono delle situazioni tali da scartare l'ipotesi che il reo possa ancora costituire pericolo per la società, egli non può essere espulso. Inoltre, il solo fatto che esista una condanna penale non implica l'espulsione automatica del condannato: questa va valutata caso per caso tenendo conto del comportamento personale.

Un altro punto di rilievo della pronuncia è l'aver posto l'accento sulla necessità di fare un bilanciamento tra i limiti previsti per la libera circolazione delle persone e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la tutela della vita familiare come disciplinata dall'art. 8 della CEDU (uno dei due imputati ha famiglia in Germania e un suo trasferimento nel paese d'origine pregiudicherebbe la vita dei suoi congiunti).

(A cura di Mina Tanzarella, tanmida@libero.it)